

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

INV-INV - Prot n. 0304269 del 18/10/2022 14:35



Gent.le
Dott. Facchini Duccio
PEC: duccio.facchini@pecgiornalisti.it

Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato - Convenzione quadro:
Supporto alla realizzazione dell'Azione "Support to integrated Border
and Migration Management in Libya – First Phase"

Con riferimento alla Sua istanza pervenuta a Codesta Agenzia, relativa all'Accesso civico generalizzato in oggetto, si trasmette copia della Convenzione Quadro in oggetto.

Sentito il Ministero contraente e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 16 marzo 2022, e dal combinato disposto di cui all'art. 24, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 10 marzo 1994 n. 415, alla Convenzione quadro sono stati espunti tutti i dati personali e di contatto, l'indicazione degli importi finanziari e gli allegati alla convenzione.

Cordiali saluti

Avv. Pasquale Ambrogio
Responsabile Affari Legali e Societari

Pi

CONVENZIONE QUADRO

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE, con sede in [REDACTED] (di seguito, *Ministero dell'Interno*) in persona del Direttore Centrale, [REDACTED]

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, [REDACTED] Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. [REDACTED] (di seguito, *INVITALIA*), in persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante legale *pro tempore*, Dott. [REDACTED]

PREMESSO CHE

1. nell'ambito del Fondo Fiduciario per l'Africa, istituito a seguito della decisione della Commissione Europea n. C(2015) 7293 del 20.10.2015, è stato finanziato il progetto "**Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia – First Phase**" per un importo di euro [REDACTED] mediante stipulazione del Delegation Agreement n. **T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213** del 15 dicembre 2017 che vede il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere quale autorità delegata dalla Commissione Europea per l'implementazione dello stesso;
2. in ragione della delicatezza e della complessità del progetto e della mole di approvvigionamenti previsti per la sua attuazione, anche in considerazione di alcuni significativi obiettivi da raggiungere secondo cronogrammi di spesa stringenti, il Ministero dell'Interno ha richiesto la disponibilità di avvalersi del supporto specialistico di Invitalia S.p.A. per rafforzare la operatività dei propri uffici impegnati nella gestione e attuazione dell'Azione summenzionata;
3. INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di "*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa*" e "*dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*";
4. a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, co. 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del D.lgs. n. 1/1999,

- innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463 della L. n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista *"sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"*. La successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della L. n. 296/2006, indica infine INVITALIA quale "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale", rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico;
5. il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
 6. INVITALIA realizza una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;
 7. con nota del 27 settembre 2018, prot. R.U. n. 0345497, il Ministero dello Sviluppo Economico ha attestato che INVITALIA ha effettuato oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, **"Codice dei Contratti Pubblici"**);
 8. il Codice dei Contratti Pubblici ha previsto, al relativo articolo 38, co. 1, che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, **"ANAC"**) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
 9. già dal 2012 INVITALIA opera come centrale di committenza, soprattutto per l'affidamento di lavori e servizi tecnici, allorché l'articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, ne ha riconosciuto le funzioni di centrale di committenza, in favore delle amministrazioni interessate, al fine di accelerare l'attuazione di interventi di rilevanza strategica per la coesione e la crescita economica;
 10. gli articoli 67 e 68 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303 hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;
 11. il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 che ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;
 12. il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, recante *"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale"*, ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
 13. ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante *"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*, e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, co. 3, lett.

- q), ai sensi del quale l'Amministrazione che si avvale di INVITALIA è tenuta a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA. Inoltre l'articolo 1, co. 3, lett. o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
14. ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. h) della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. j del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303;
 15. con Delibera n. 484, del 30 maggio 2018, l'ANAC ha iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, co. 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche il Ministero dell'Interno in ragione degli affidamenti *in house* all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA;
 16. il Ministero dell'Interno con nota del 90294 del 14 giugno 2019 ha richiesto di avvalersi del supporto tecnico specialistico di Invitalia anche in qualità di Centrale di Committenza.
 17. all'esito delle interlocuzioni intercorse tra il Ministero dell'Interno e INVITALIA, preordinate a verificare la disponibilità di quest'ultima all'espletamento dei servizi specialistici richiesti. INVITALIA ha manifestato tale disponibilità, previa verifica dei profili di fattibilità, degli aspetti giuridici, finanziari e amministrativi, nonché previa condivisione dei contenuti del fabbisogno ai fini della stipula di un apposito atto convenzionale;
 18. con nota prot. 90568 del 17/07/2019 Invitalia ha trasmesso, via PEC, la proposta di attività che è stata riscontrata positivamente dal Ministero dell'Interno;
 19. il Ministero dell'Interno ha quindi avviato la procedura interna per la stipula di una convenzione con INVITALIA, previa verifica della congruità economica dell'offerta ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 20. alla luce di quanto precede, il Ministero dell'Interno e INVITALIA (di seguito, congiuntamente, le **Parti**) intendono addivenire alla stipulazione di una convenzione, al fine di definire i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata per la realizzazione dei singoli interventi (di seguito, la **Convenzione Quadro**).

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse ed allegati. Finalità.

Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione Quadro formano parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 – Oggetto e finalità.

- 2.1 Con la presente Convenzione Quadro, il Ministero dell'Interno definisce, in accordo con INVITALIA, le modalità di attivazione della stessa INVITALIA per i servizi di supporto al Dipartimento della Pubblica

sicurezza - Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere nella realizzazione dell'Azione "Support to integrated Border and Migration Management in Libya – First Phase". In particolare il supporto riguarderà i seguenti servizi:

- a) servizi in ambito metodologico/organizzativo per la definizione di obiettivi strategici e operativi, articolati in linee di intervento cui assegnare risorse, tempi e modalità di esecuzione;
 - b) servizi di supporto tecnico/amministrativo per rafforzare la capacità amministrativa e gestionale degli uffici che saranno impegnati nell'esecuzione del contratto, a partire dall'analisi della documentazione relativa al Delegation Agreement e alle condizioni contrattuali derivanti, nonché alla verifica ed al monitoraggio del rispetto dei tempi di esecuzione delle diverse attività, delle scadenze previste, dei template e modelli documentali richiesti;
 - c) **servizi di supporto alle attività di committenza:** per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture strumentali alla realizzazione di taluni interventi volti all'attuazione dell'Azione "Support to integrated Border and Migration Management in Libya – First Phase" (di seguito, gli "**Interventi**"). Le attività previste in tale ambito saranno realizzate da INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 39 del Codice dei Contratti Pubblici, su specifica richiesta del Ministero dell'Interno, per cui INVITALIA potrà svolgere attività di centralizzazione delle committenze, per conto del Ministero dell'Interno stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 7 agosto 2012 n. 135, ossia:
 - (i) indire e gestire tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti di lavori, di prestazione di servizi, di acquisto di beni e forniture (ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all'articolo 36, co. 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, che saranno di competenza del Ministero dell'Interno), laddove il contratto pubblico aggiudicato dalla centrale di committenza verrà stipulato direttamente tra il Ministero dell'Interno e l'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso; e/o
 - (ii) concludere accordi quadro di lavori, servizi o forniture destinati al Ministero dell'Interno;
 - (iii) svolgere le cd. "attività di committenza ausiliarie" ai sensi dell'articolo 39 del Codice dei Contratti Pubblici, ossia prestare supporto alle attività di committenza del Ministero dell'Interno, in particolare nelle forme:
 - A) della messa a disposizione di infrastrutture tecniche che consentano al Ministero dell'Interno di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - B) della consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - C) della preparazione e della gestione delle procedure di appalto in nome e per conto del Ministero dell'Interno.
- 2.3 Le attività svolte da INVITALIA nell'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza comportano che tutte le procedure di aggiudicazione siano svolte mediante una piattaforma telematica di cui la stessa INVITALIA si è dotata (di seguito, la **Piattaforma Telematica**), in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale, sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori.
- 2.4 INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

ART. 3 – Programmi di Interventi. Piani Esecutivi delle Attività.

- 3.1. In sede di prima attuazione della presente Convenzione quadro il dettaglio delle attività è illustrato nel “Piano Esecutivo delle Attività” (di seguito, “**PEA**”) allegato alla presente Convenzione Quadro come **Allegato 1**. Il PEA individua le attività oggetto dei servizi di supporto di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2.1, della presente Convenzione Quadro, ivi inclusa una puntuale identificazione degli Interventi per i quali INVITALIA agirà come Centrale di Committenza, nel numero massimo di 5 (cinque) procedure di affidamento, nonché le attività di supporto e assistenza tecnica relative.
- 3.2. Successivamente, il Ministero dell’Interno potrà selezionare ulteriori ed eventuali nuclei di Interventi elaborando, di volta in volta, dei programmi di Interventi da attivare con le modalità previste dall’articolo 4 della presente Convenzione Quadro (di seguito, ciascun programma di Interventi, il “**Programma di Interventi**”), secondo le modalità che saranno puntualmente descritte nei corrispondenti PEA di cui al successivo articolo 3.5. Potrà altresì individuare, per i nuovi Interventi o quelli già identificati, fabbisogni afferenti ulteriori procedure di affidamento;
- 3.3. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3.1 precedente, per sopraggiunte ragioni di opportunità e/o urgenza il Ministero dell’Interno potrà modificare e/o sostituire gli interventi precedentemente indicati nel PEA di cui al suddetto paragrafo 3.1, o nei successivi PEA, con altri che rivestano carattere prioritario.
- 3.4. In ogni Programma di Interventi sarà espressamente indicata o confermata, per ciascun intervento contemplato, la fonte di finanziamento a valere sulla quale potranno essere rimborsate le attività svolte da INVITALIA ai fini della realizzazione dell’intervento medesimo.
- 3.5. Una volta definito il singolo Programma di Interventi, il Ministero dell’Interno lo trasmetterà formalmente ad INVITALIA secondo le modalità di cui al seguente articolo 9. INVITALIA invierà, secondo le modalità di cui al seguente articolo 9, al Ministero dell’Interno, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del singolo Programma di Interventi, e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico se necessaria, uno specifico PEA recante le azioni necessarie alla realizzazione degli Interventi contemplati nel summenzionato Programma di Interventi.
- 3.7. Il Ministero dell’Interno, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del PEA di cui al paragrafo che precede, qualora intendesse aderire ai contenuti ivi dettagliati, dovrà darne espressa comunicazione nelle forme stabilite dal successivo articolo 9.
- 3.8. Nei PEA sono descritti i profili professionali che compongono uno stabile gruppo di lavoro (di seguito, il **Gruppo di Lavoro**) messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività descritte nei PEA medesimo. I PEA receranno altresì un dettaglio della stima di massima dei costi preventivati per le attività previste a carico di INVITALIA ai sensi della presente Convenzione Quadro, calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 5 della presente Convenzione Quadro. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 5 della presente Convenzione Quadro, le Parti concordano che l’importo massimo previsto nei singoli PEA possa essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario od opportuno per l’effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi imprevisi ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto salvo l’esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 8 della presente Convenzione Quadro.

ART. 4 – Atti di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno.

- 4.1 L’attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza per gli Interventi di cui all’articolo 3, paragrafo 3.1, della Convenzione Quadro e successivamente per i Programmi di Interventi di cui all’articolo 3, paragrafo 3.2., avrà luogo attraverso specifico atto (di seguito, “**Atto di Attivazione**”), da predisporre conformemente al modello allegato alla presente Convenzione Quadro *sub Allegato 2*,

avente ad oggetto le informazioni iniziali, nella disponibilità del Ministero dell'Interno, necessarie a INVITALIA per svolgere le attività che saranno ad essa richieste. L'Atto di Attivazione conterrà, tra l'altro, il nominativo e i recapiti del Responsabile del Procedimento del Ministero dell'Interno nominato da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici ed i relativi recapiti (di seguito, il **RP del Ministero dell'Interno**), il cronoprogramma dell'Intervento con specifica indicazione della copertura finanziaria e l'attività richiesta ad INVITALIA.

- 4.2 Ogni Atto di Attivazione si intende sin d'ora corredato dalle dichiarazioni di impegno di cui all'**Allegato 3**, che non dovranno pertanto essere materialmente allegati all'Atto di Attivazione medesimo. L'Atto di Attivazione e le dichiarazioni a corredo costituiranno il disciplinare in essere tra il Ministero dell'Interno ed INVITALIA per le attività da questa espletate ai sensi della presente Convenzione Quadro. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la documentazione progettuale dell'Intervento che verrà contestualmente consegnata dal Ministero dell'Interno ad INVITALIA.
- 4.3 Ogni Atto di Attivazione sarà trasmesso ad INVITALIA, che, acquisiti eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell'Atto di Attivazione, provvederà entro venti (20) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell'Atto di Attivazione a trasmettere al Ministero dell'Interno la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per l'/gli Intervento/i di cui trattasi si avrà per perfezionata. La richiesta di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di venti (20) giorni, naturali e consecutivi, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dal Ministero dell'Interno gli elementi o informazioni richieste da INVITALIA.
- 4.4 L'accettazione di INVITALIA conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 31, co. 14, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, il "**RUP di INVITALIA**").
- 4.5 INVITALIA, infine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e fino all'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della singola procedura di gara da essa indetta e gestita, per conto del Ministero dell'Interno, di nominare ai sensi dell'articolo 216, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, designato dal Ministero dell'Interno. INVITALIA potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione giudicatrice, qualora necessario, del RP e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità comunque designato dal Ministero dell'Interno.

ART. 5 – Risorse finanziarie.

- 5.1 L'importo massimo delle somme che saranno assegnate a favore di INVITALIA, qualora la stessa sia attivata, per le attività descritte nel PEA è pari ad € [REDACTED] Iva esclusa [REDACTED]00) ed oggetto di rendicontazione ai sensi del successivo articolo 6.
- 5.2 Per quanto concerne le attività svolte da INVITALIA quale Centrale di Committenza, tutti gli oneri economici necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA saranno a carico del quadro economico dell'intervento, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto all'appaltatore, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione alla realizzazione dell'appalto pubblico. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall'applicazione degli articoli 208 (transazioni) e 205 (accordi bonari) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

- 5.3 Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico del singolo appalto o affidamento strumentale alla realizzazione dell'Intervento, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all'ANAC dovuto ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici designati dal Ministero dell'Interno o comunque "esterni" rispetto ad INVITALIA (ossia non appartenenti al proprio personale), necessari per l'esame delle offerte da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per la verifica della congruità di offerte anomale, nelle more dell'attivazione dell'Albo di cui all'articolo 78 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 5.4 INVITALIA comunicherà preventivamente al Ministero dell'Interno l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente conferiti per lo svolgimento delle attività di supporto e degli altri costi sostenuti afferenti alle attività svolte da INVITALIA. L'elenco anzidetto sarà comprensivo degli importi relativi alle consulenze e agli incarichi menzionati e al tipo di servizio realizzato.
- 5.5 Infine, in considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse del Ministero dell'Interno, le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici, non troveranno applicazione nei confronti della INVITALIA e dei suoi dipendenti.

ART. 6 - Modalità di rendicontazione.

- 6.1 Le attività svolte da INVITALIA saranno da questa rendicontate al Ministero dell'Interno mediante presentazione di un documento di "Rendicontazione delle spese", corredato da una relazione che darà conto dello stato di avanzamento delle attività svolte da INVITALIA su base semestrale. La "Rendicontazione delle spese" e la relazione a corredo saranno trasmesse da INVITALIA, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9.2, della presente Convenzione Quadro, entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione.
- 6.2 INVITALIA, a fronte delle attività realizzate e previa valutazione positiva da parte del Ministero dell'Interno della "Rendicontazione delle spese" da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla relativa trasmissione da parte di INVITALIA, ai sensi del precedente capoverso, potrà emettere fatture a valere sulle risorse disponibili di cui al precedente paragrafo 5.1 del precedente articolo 5.
- 6.3 Il Ministero dell'Interno provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione Quadro, i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA al Ministero dell'Interno con le modalità di cui al successivo articolo 9.3, della presente Convenzione Quadro.
- 6.4 La definizione di dettaglio di tutte le procedure di rendicontazione relative alle attività in oggetto è demandata al "*Disciplinare per la rendicontazione*" e relativa documentazione acclusa, di cui all'**Allegato 4** alla presente Convenzione Quadro.

ART. 7 – Definizione delle controversie.

- 7.1 Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione Quadro, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione Quadro stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
- 7.2 Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

- 7.3 Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione Quadro sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 8 – Durata e proroga. Diritto di recesso e risoluzione. Modifiche.

- 8.1 La presente Convenzione Quadro ha durata sino al 31 dicembre 2020, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti. La cessazione della presente Convenzione Quadro non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 6, della presente Convenzione Quadro, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione Quadro medesima, nonché su quegli Atti di Attivazione, per quanto concerne le attività svolte da INVITALIA come Centrale di Committenza, la cui esecuzione fosse in corso al momento della cessazione anzidetta.
- 8.2 Il Ministero dell'Interno può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione Quadro, qualora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti ovvero mutamenti normativi tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per il Ministero dell'Interno medesimo, la esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa comunicazione scritta all'uopo trasmessa dal Ministero dell'Interno, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione Quadro da parte del Ministero dell'Interno non avrà comunque effetto sull'Atto di Attivazione la cui esecuzione fosse in corso, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte del Ministero dell'Interno stesso.
- 8.3 Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione Quadro può essere risolta anticipatamente.
- 8.4 Le Parti riconoscono sin d'ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con il Ministero dell'Interno nel caso in cui quest'ultimo non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), e al paragrafo 2, punto (i), dell'Allegato 3 alla presente Convenzione Quadro.
- 8.5 Eventuali modifiche alla presente Convenzione Quadro potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 9 – Comunicazioni tra il Ministero dell'Interno e INVITALIA.

- 9.1 Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione Quadro:

- il Referente per il Ministero dell'Interno è: il dott. [REDACTED]

PEC: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

- il Referente per INVITALIA è: il [REDACTED]

E [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione Quadro.

- 9.2 Le comunicazioni tra INVITALIA e il Ministero dell'Interno, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione Quadro, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra INVITALIA e il Ministero dell'Interno.
- 9.3 Gli Atti di Attivazione, le comunicazioni di accettazione di tali Atti di Attivazione, nonché i Programmi di Interventi e i PEA, saranno sottoscritti con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), rispettivamente, dal Ministero dell'Interno e da INVITALIA, a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione Quadro medesima.

ART. 10 – La tutela dei dati personali.

- 10.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche GDPR), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:
- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolare;
 - custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
 - assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
 - utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
 - utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
- 10.2 Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
- 10.3 La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
- 10.4 Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

- 10.5 I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
- 10.6 I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. INVITALIA infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di INVITALIA.

ART. 11 – Riservatezza.

- 11.1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione Quadro sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione Quadro, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 11.2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente paragrafo 11.1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

ART. 12 – Codice Etico. Norme di rinvio.

- 12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento del Ministero dell'Interno e il Codice Etico di INVITALIA.
- 12.2 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione Quadro, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
- 12.3 Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53. co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le attività oggetto della presente Convenzione Quadro, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto

